

SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION DEGLI STATI
UNITI D'AMERICA

COMMISSIONE NAZIONALE PER
LE SOCIETA' E LA BORSA IN
ITALIA

MEMORANDUM D'INTESA

La "SEC" (la statunitense Securities and Exchange Commission of the United States of America) e la "CONSOB" (l'italiana Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Considerando, alla luce della crescente attività internazionale nei mercati mobiliari, la necessità di cooperazione e consultazione reciproca al fine di facilitare lo svolgimento dei loro compiti nei settori qui di seguito menzionati;

Considerando l'importanza di assicurare la conformità alle leggi e ai regolamenti statunitensi e italiani in materia di valori mobiliari, nonché la loro applicazione;

Desiderando instaurare la più ampia assistenza reciproca al fine di facilitare lo svolgimento delle funzioni ad esse affidate nei rispettivi Stati nell'applicare e assicurare la conformità ad ogni legge o regolamento (secondo la definizione di tale termine data qui di seguito), hanno raggiunto la seguente intesa:

Articolo 1: Scopo del Memorandum d'Intesa

Lo scopo di questo Memorandum d'Intesa ("l'Intesa") è di stabilire uno strumento di assistenza reciproca tra le Autorità amministrative designate qui di seguito, al fine di facilitare lo svolgimento dei compiti ad esse affidate nei rispettivi Stati nell'applicare e assicurare la conformità ad ogni legge o regolamento (secondo la definizione di tale termine data qui di seguito), compresi quelli che:

- (a) creano e proteggono i diritti degli investitori ad ottenere informazioni tempestive e accurate riguardanti gli emittenti di valori mobiliari; e

(b) vietano e prescrivono sanzioni contro l'uso abusivo di informazioni riservate e altre pratiche di manipolazione del mercato; e

(c) assicurano la conformità da parte di tutti coloro che operano sul mercato alle leggi e ai regolamenti riguardanti le procedure e l'organizzazione del mercato; e

(d) assicurano la conformità da parte di tutti gli operatori professionali nel settore dei valori mobiliari e relativi investimenti, alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le loro professioni ed il loro operare sui mercati mobiliari, comprese le leggi e i regolamenti riguardanti la trasmissione e l'esecuzione di ordini o la gestione di portafogli titoli individuale o collettiva.

Articolo 2: Definizioni

Ai fini dell'Intesa:

(1) "Autorità" significa:

(a) La Securities and Exchange Commission of the United States, oppure

(b) la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

(2) "Autorità interpellata" significa un'Autorità a cui viene fatta una richiesta ai sensi dell'Intesa.

(3) "Autorità richiedente" significa un'autorità che fa una richiesta ai sensi dell'Intesa.

(4) "persona" significa una persona fisica o giuridica, un fiduciario o una partnership.

(5) "valore mobiliare" significa un'azione ordinaria, un'obbligazione, una "dichiarazione di debito" o qualunque altro diritto, contratto o documento che rientri nella giurisdizione delle Autorità.

(6) "emittente" significa una persona che emette o propone di emettere un qualsiasi valore mobiliare.

(7) "mercato mobiliare" significa una borsa valori o un altro mercato, compreso un mercato fuori borsa, per titoli azionari, titoli di debito, obbligazioni, opzioni o qualunque altro titolo che sia riconosciuto, regolamentato o controllato dalle Autorità.

- (8) "investitore" significa una persona che direttamente o indirettamente abbia, detenga o dia un ordine per ottenere la proprietà effettiva di titoli.
- (9) "operatori professionali che svolgono la propria attività nei mercati mobiliari" significa:
- (a) chiunque eserciti l'attività di acquisto, vendita, trasferimento, compensazione o regolamento dei titoli; raccolta, esecuzione o trasmissione di ordini dati dagli investitori riguardanti l'acquisto o la vendita di titoli; la gestione, per proprio conto o per quello di investitori, di portafogli titoli individuali o collettivi; o la consulenza ad altri in tali campi; e
- (b) chiunque sia associato ad altra persona che svolga una delle funzioni elencate nel sottoparagrafo (a) compreso, senza limitazioni, un dipendente o un rappresentante autorizzato.
- (10) "leggi o regolamenti" significa le disposizioni delle leggi degli Stati Uniti e dell'Italia o qualunque norma emanata in conformità ad esse da una delle Autorità, concernente:
- (a) l'uso di informazioni riservate (insider trading), le false dichiarazioni, o l'uso di pratiche fraudolente, ingannevoli o di manipolazione del mercato in relazione all'offerta, all'acquisto o alla vendita di un qualunque valore mobiliare;
- (b) il dovere di un emittente valori mobiliari o di persone ad esso direttamente o indirettamente collegate, di assolvere ad ogni obbligo di informativa tempestiva e accurata; e
- (c) gli obblighi di un operatore professionale che opera sui mercati mobiliari attinenti alla sua professione o alla sua funzione in tali mercati, ivi compresi gli obblighi relativi alla gestione, alla trasmissione o all'esecuzione di ordini, alla gestione di qualunque portafoglio titoli, al regolamento di transazioni sui valori mobiliari, alla salvaguardia e alla custodia di titoli di clienti, e a qualsiasi obbligo di natura finanziaria o operativa.

Articolo 3: Campo di applicazione del Memorandum d'Intesa

1. Ai sensi di questo Memorandum, le Autorità intendono fornire reciprocamente la massima assistenza possibile, al fine di facilitare lo scambio di informazioni tra loro, con riferimento a fatti inerenti alle indagini per

determinare se una persona abbia violato le leggi o i regolamenti dello Stato dell'Autorità richiedente. A tal fine, esse:

- (a) forniranno accesso alle informazioni negli archivi dell'autorità interpellata;
 - (b) raccoglieranno dichiarazioni dalle persone;
 - (c) otterranno documenti dalle persone; e
 - (d) effettueranno ispezioni o controlli sugli investimenti e sui mercati mobiliari per accertare la loro conformità alle leggi e regolamenti.
2. Le Autorità intendono utilizzare la loro piena autorità per dar effetto all'Intesa ma riconoscono che vi sono differenze nell'ampiezza dei poteri loro conferiti per l'attuazione e per garantire il rispetto di leggi e regolamenti dei loro rispettivi Stati. Ciò nonostante, le Autorità intendono fornire, o altrimenti facilitare, l'assistenza nella misura massima consentita dalla legge per realizzare gli scopi dell'Intesa. Ove i poteri dell'una o dell'altra Autorità, siano accresciuti esse intendono esaminare l'ampliamento dell'Intesa per includervi tali cambiamenti.

Articolo 4: Principi Generali

1. L'Intesa non crea obblighi vincolanti in base alla legge internazionale e non sarà interpretata come se conferisse a una persona o ad autorità diverse da coloro qui designate il diritto a chiedere, o a contestare, l'esecuzione di una richiesta di assistenza.
2. Ai sensi di questa Intesa, l'assistenza può essere negata ove:
 - (a) l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici fondamentali o l'ordine pubblico dello Stato dell'Autorità interpellata;
 - (b) la richiesta non sia in linea con le disposizioni contenute nell'Intesa;
 - (c) le informazioni richieste riguardino fatti originatisi prima della data di entrata in vigore dell'Intesa;
 - (d) nello Stato dell'Autorità interpellata sia già

stato avviato un procedimento penale sulla base degli stessi fatti e contro le stesse persone, o le stesse persone siano già state definitivamente condannate per le stesse imputazioni da parte delle competenti autorità dello Stato dell'Autorità interpellata, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che la riparazione o le sanzioni ricercate in un tale procedimento non sarebbero una duplicazione della riparazione o delle sanzioni ottenute nello Stato dell'Autorità interpellata.

Articolo 5: Richieste di Assistenza

1. Le richieste di assistenza devono essere inviate per iscritto al funzionario di collegamento dell'Autorità interpellata, indicato nell'Allegato A. Esse dovranno essere accompagnate da una traduzione in lingua italiana, nel caso di richiesta alla CONSOB, e in lingua inglese, nel caso di richiesta alla Securities and Exchange Commission.
2. La richiesta di assistenza dovrà specificare quanto segue:
 - (a) le informazioni ricercate dall'Autorità richiedente;
 - (b) una descrizione generale sia dell'oggetto della richiesta sia dello scopo per il quale l'informazione è ricercata;
 - (c) le persone fisiche o le entità sospettate dall'Autorità richiedente di possedere le informazioni ricercate, oppure i luoghi in cui tali informazioni possono essere ottenute, ove l'Autorità richiedente ne sia a conoscenza;
 - (d) le leggi o i regolamenti attinenti all'oggetto della richiesta; e
 - (e) il periodo di tempo auspicato per la risposta e, ove del caso, l'urgenza.
3. Nel caso di urgenza, le richieste di assistenza e le risposte a tali richieste possono essere trasmesse con procedure sommarie o di emergenza, a condizione che vengano confermate nei modi prescritti nei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo.

Articolo 6: Esecuzione delle Richieste

1. L'accesso alle informazioni detenute negli archivi dell'Autorità interpellata sarà consentito su richiesta dell'Autorità richiedente conformemente all'Articolo 5.
2. Su specifica richiesta dell'Autorità richiedente, l'Autorità interpellata otterrà dichiarazioni da chiunque abbia partecipato direttamente o indirettamente ai fatti specificati nella richiesta, o qualsiasi persona assoggettata al controllo dell'Autorità interpellata e che abbia informazioni su quei fatti, e richiederà l'esibizione di qualunque documentazione attinente al caso. Le dichiarazioni saranno ottenute seguendo le modalità previste e nella misura stabilita nello Stato dell'Autorità interpellata.
3. Una persona, la cui deposizione sarà ottenuta in base ad una richiesta, avrà diritto a richiedere la presenza di un legale durante tale deposizione.
4. Pur non rientrando nella normale prassi, previo consenso dell'Autorità interpellata i rappresentanti designati dall'Autorità richiedente potranno essere presenti alla dichiarazione e possono richiedere l'inserimento di domande specifiche a cui rispondere.
5. Pur non rientrando nella normale prassi, previo consenso dell'Autorità interpellata, può essere steso un verbale della dichiarazione.

Articolo 7: Uso Consentito delle Informazioni

1. L'Autorità richiedente può utilizzare le informazioni fornite unicamente:
 - (a) per scopi definiti nella richiesta, incluso il rispetto delle norme specificate nella richiesta o la loro applicazione; oppure
 - (b) per scopi che rientrino nel quadro generale dell'uso specificato nella richiesta, tra cui: l'effettuazione di un procedimento civile o amministrativo volto alla repressione di illeciti, l'assistenza in un procedimento volto alla repressione di illeciti riguardante disposizioni relative ad organismi di autoregolamentazione o alla sorveglianza di mercato; e l'assistenza in un procedimento, compreso un

liber

procedimento il cui scopo sia quello di permettere un successivo processo penale, o la conduzione di un'indagine ad esso collegata per qualunque imputazione generale applicabile alla violazione della disposizione specificata nella richiesta.

2. Per poter utilizzare le informazioni fornite a scopi diversi da quelli stabiliti nel paragrafo 1 di questo Articolo, l'Autorità richiedente deve prima rendere note le sue intenzioni all'Autorità interpellata e dare a quest'ultima l'opportunità di opporvisi. Se, in tali circostanze, l'Autorità interpellata non si oppone all'uso delle informazioni per scopi diversi da quelli stabiliti nel paragrafo 1 di questo Articolo, essa può assoggettare l'uso delle informazioni a specifiche condizioni. Se l'Autorità interpellata si oppone all'uso delle informazioni, le Autorità si consulteranno, ai sensi dell'Articolo 9, in merito alle ragioni del rifiuto e alle circostanze in cui l'uso delle informazioni potrebbe invece essere concesso.

Articolo 8: Riservatezza delle Richieste

1. Ciascuna Autorità dovrà tenere riservate, nella misura consentita dalla legge, le richieste fatte nell'ambito dell'Intesa, i loro contenuti, e qualunque altra questione derivante dall'applicazione dell'Intesa, comprese le consultazioni tra le Autorità.
2. L'Autorità richiedente terrà riservata qualunque informazione ricevuta conformemente all'Intesa nella stessa misura in cui tali informazioni sarebbero tenute riservate nel territorio dello Stato dell'Autorità interpellata, ad eccezione del caso in cui le informazioni fornite debbano essere rivelate nel corso del loro uso, conformemente all'Articolo 7.
3. Le Autorità, per comune accordo, possono fare un'eccezione ai principi enunciati nei paragrafi 1 e 2 di quest'articolo, nella misura consentita dalla legge applicabile a ogni Autorità.

Articolo 9: Controversie e Consultazioni

1. In caso di disputa circa il significato di un termine usato nell'Intesa, le Autorità definiranno i termini in questione di comune accordo.
2. Le Autorità sottoporranno la fase operativa dell'Intesa a continua revisione e si consulteranno al fine di

migliorarne il funzionamento e di risolvere eventuali questioni che potrebbero sorgere. In particolare, su richiesta, esse si consulteranno nel caso di:

(a) un rifiuto da una Autorità a dare esecuzione ad una richiesta di informazioni per i motivi stabiliti nel paragrafo 3 dell'Articolo 4, oppure una richiesta di usare informazioni per i motivi stabiliti nel paragrafo 2 dell'Articolo 7; oppure

(b) un cambiamento nelle condizioni del mercato o degli affari, oppure nelle leggi o nei regolamenti menzionati nel paragrafo 10 dell'Articolo 2, oppure qualunque altra difficoltà che renda necessario modificare o ampliare questa Intesa al fine di raggiungere i suoi scopi.

3. Le Autorità possono stipulare accordi su tutti gli argomenti di ordine pratico che potrebbero facilitare l'attuazione dell'Intesa.

Articolo 10: Data di Entrata in Vigore

Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore dalla data della sua firma da parte delle Autorità. Ciascuna Autorità informerà l'altra dell'adozione dei provvedimenti interni che potrebbero rendersi necessari per l'attuazione delle disposizioni dell'Intesa. Questa entrerà in vigore non appena avverrà tale scambio di lettere di notifica da parte delle Autorità.

Articolo 11: Ripartizione dei Costi

Se l'Autorità interpellata riterrà di dover subire costi considerevoli per dare esecuzione ad una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa, l'Autorità interpellata e l'Autorità richiedente stabiliranno un accordo per la ripartizione dei costi prima di continuare a rispondere a tale richiesta di assistenza.

Articolo 12: Rescissione

L'Intesa rimarrà in vigore finché non verrà rescissa dall'una o dall'altra Autorità con 30 giorni di preavviso previa notifica scritta all'altra Autorità.

in data 5 maggio

Firmato a Washington D.C. ^ e a Milano
in data 3 maggio 1993

SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION DEGLI STATI UNITI
D'AMERICA

COMMISSIONE NAZIONALE PER
LE SOCIETA' E LA BORSA IN
ITALIA

da *Richard C. Breeden*

Richard C. Breeden
Presidente

da *Enzo Berlanda*

Enzo Berlanda
Presidente

ALLEGATO A

Gli uffici di collegamento delle Autorità, ai sensi dell'Articolo 5 dell'Intesa, sono:

Per la Securities and Exchange Commission:

Director
Office of International Affairs
450 Fifth Street, NW
Washington, D.C.
20549

Tel.: (202) 272-2306
Fax : (202) 504-2282

Per la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa:

Capo Ufficio per le Materie Comunitarie
e Rapporti Internazionali
Via Isonzo 19/D
00198 Roma

Tel: 39-6-84771
Fax: 39-6-8416703

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. De...', is located in the bottom right corner of the page.